

DOMANI SULLLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

CONTENZIOSO
Limitato il reato di omesse ritenute
► in Norme e tributi

FISCO
Beni in uso ai soci invio entro fine ottobre
► in Norme e tributi

30 ottobre
Termine per la comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti

L'ESPERTO RISPONDE
Corsi dei professionisti deducibili solo al 50%
► in allegato

Lotta al nero. Con il disegno di legge sulla voluntary disclosure disciplinati i benefici per effetto di accordi bilaterali

L'intesa evita doppie sanzioni

60 giorni di tempo per un patto che preveda lo scambio di informazioni

Valerio Vallefuoco

Il disegno di legge appena approvato alla Camera sul rientro dei capitali prevede una equiparazione dal punto di vista sanzionatorio e relativamente ai termini di accertamento dei paesi white list a black list a determinate condizioni. Secondo l'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009 convertito con legge 102/2009 sul contrasto ai paradisi fiscali che aveva disposto l'istituzione dell'Unità Centrale per il Contrasto all'evasione internazionale (Ucif): gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione, in tale caso, sia i termini di accertamento che le sanzioni sono raddoppiate rispetto a quelli ordinari.

na di continuare a "tracciare" le attività oggetto di voluntary disclosure qualora le stesse vengano successivamente trasferite presso un intermediario estero localizzato in un Paese diverso da un Paese See che consenta un effettivo scambio d'informazioni con l'Italia; che il Paese in cui sono detenute le attività oggetto di voluntary disclosure stipuli, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, accordi con l'Italia che consentano un effettivo scambio di informazioni an-

I VANTAGGI

Il contribuente potrà vedere scongiurati anche i rischi di termini di accertamento molto più estesi

che con riguardo a elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data di stipula e la data di entrata in vigore dell'accordo. In particolare su quest'ultimo aspetto bisogna evidenziare quindi che i termini di accertamento non saranno più soggetti al raddoppio previsto per legge e che la sanzione minima sarà del 3% anche per i capitali non dichiarati detenuti in paesi a fiscalità privilegiata inseriti nella Black list se lo Stato estero in cui sono detenuti i capitali stipuli con l'Italia entro 60 gg un accordo internazionale che consenta un effettivo scambio

di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello Ocse.

L'articolo 26 del Modello Ocse sullo scambio di informazioni nelle sue ultime stesure contiene una previsione che determina di fatto l'inopponibilità del segreto bancario, finanziario o fiduciario. Infatti tale articolo prevede che in nessun caso lo Stato contraente può respingere la richiesta di informazioni perché le medesime sono possedute da banche od altre istituzioni finanziarie ovvero da soggetti o enti fiduciari.

Considerata la formulazione della norma che prevede la stipula di accordi che consentano un "effettivo" scambio di informazioni sarà necessario un tempestivo sforzo delle diplomazie degli Stati (in primis la Svizzera) che vogliono fruire di un regime più favorevole rispetto a quello attuale previsto per i paesi Black list. In alcuni casi la prassi internazionale ha visto l'utilizzo da parte dei singoli Stati stipulanti di protocolli di modifica delle vigenti convenzioni o accordi bilaterali che si limitavano ad inserire i contenuti di cui all'articolo 26 del modello Ocse, proprio per accelerare il processo di stipula. Ultimamente risulta che in tale situazione più favorevole prevista dal disegno di legge appena approvato dalla Camera ricadano già San Marino, il Lussemburgo ed Hong Kong che è già in via avanzata di ratifica.

I punti chiave

GLI EFFETTI
Il disegno di legge prevede che i termini di accertamento non sono soggetti a raddoppio e che la sanzione minima è del 3% anche per i capitali non dichiarati detenuti in paesi a fiscalità privilegiata inseriti nella Black list se lo Stato estero in cui sono detenuti i capitali stipula con l'Italia entro 60 giorni un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni

NESSUN RIFIUTO
L'articolo 26 del Modello OCSE sullo scambio di informazioni prevede che in nessun caso lo Stato contraente può respingere la richiesta di informazioni perché le medesime sono possedute da banche od altre istituzioni finanziarie ovvero da soggetti o enti fiduciari, determinando di fatto l'inopponibilità del segreto bancario, finanziario o fiduciario

LA PROCEDURA
Per arrivare alla definizione di un accordo internazionale tra Stati bisogna seguire il seguente iter: negoziazione, firma, ratifica, scambio delle ratifiche. Il procedimento normale di formazione dell'accordo si apre con i negoziati condotti dai plenipotenziari, i quali, di solito sono organi del Potere esecutivo. Di recente, si amplia lo spazio del principio di maggioranza

LA CONCLUSIONE
I negoziati si chiudono con la firma da parte dei plenipotenziari. Nel procedimento normale la firma non comporta alcun vincolo per gli Stati. La ratifica costituisce la manifestazione di volontà con cui lo Stato si impegna. La competenza a ratificare è disciplinata da ogni singolo Stato con proprie norme costituzionali.

MERCOLEDÌ



I CONTROLLI FISCALI GUARDANO OLTRE I CONFINI NAZIONALI

Mercoledì 22 ottobre nuovo appuntamento con il Focus settimanale del Sole 24 Ore. Sotto esame gli accertamenti su beni, redditi e operazioni oltrefrontiera che riguardano sia le persone fisiche sia le società. L'attenzione sarà puntata sulle strategie dell'amministrazione finanziaria, sull'offensiva internazionale contro l'evasione e sulle possibilità di difesa del contribuente, proprio mentre sta maturando l'ultima chance di un accordo bonario con la voluntary disclosure. Il Focus sarà disponibile in versione cartacea per chi acquista il Sole 24 Ore in edicola e digitale per chi ha l'abbonamento.

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
A cura di Valeria Panzironi

Web, diritti-doveri Boldrini dà il via al confronto online

di Giovanna De Minico

La Commissione per i diritti e i doveri relativi a Internet istituita dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha approvato una bozza di Dichiarazione, che si può leggere online (<http://www.camera.it/leg17/1179>), e sarà aperta alla consultazione pubblica dal 27 ottobre. Una Carta importante per il futuro della rete, con due punti qualificanti, e due profili migliorabili.

È anzitutto qualificante la scelta delle priorità. La Presidente ha chiamato alla redazione della Carta esperti della rete diversi per sensibilità e per estrazione, dai tecnici ai giuristi, dai professori ai politici rappresentanti dei gruppi presenti a Montecitorio. Questa mescolanza di professionalità ha consentito di assumere come punto di partenza del discorso regolatorio la tecnica, arrivando però a una precisa scelta politica tra i beni in conflitto. Riconoscere una priorità ai diritti fondamentali sui valori economici, o viceversa? È prevalsa la prima filosofia, che promuove la rete da occasione per consolidare le posizioni dei soggetti già forti o dominanti a opportunità di inclusione politico-sociale (preambolo e articolo 14) per la "persona" diversamente fortunata.

Essenziale è anche l'intento di condurre Internet nell'area della regulation, da intendersi nell'accezione anglosassone delle varie forme di regolazione, da quella imperativa a quella auto-dettata dagli stessi attori del mercato. È un approccio equilibrato ed efficace. L'articolo 14 chiarisce quale dovrà essere il corretto rapporto tra le norme imperative, preferibilmente internazionali, chiamate a fornire una cornice più o meno stringente, e gli apporti normativi provenienti dal basso.

Questi due punti pregevoli vedono, però, attenuare il loro potenziale rivoluzionario futuro da due disposizioni: gli articoli 1 e 11.

La prima disposizione è la norma madre delle libertà in rete perché detta le garanzie che dovranno accompagnare i diritti nominativamente previsti nelle disposizioni successive. La tutela accordata è più leggera di quanto avrebbe potuto e dovuto essere, perché prevede che il legislatore, presumibilmente quello sovranazionale, nel confrontare un diritto con un altro si dovrà ispirare ai principi fondativi del

costituzionalismo, quali: la difesa della dignità, dell'uguaglianza e di altri valori forti. Un principio apparentemente inoppugnabile. Ma omettendo di richiamare i principi di necessità e proporzionalità già ampiamente acquisiti anche nell'esperienza europea si concedono maggiori spazi alla discrezionalità del legislatore. Si apre così la via a un bilanciamento tra situazioni soggettive tutte protette - ad esempio, libertà di manifestazione del pensiero e privacy - in cui una venga incisa oltre lo stretto indispensabile, senza vantaggio per l'altra. Concorre alla debolezza dello schema normativo la mancanza di garanzia che l'atto applicativo dei limiti sia contenuto in una pronuncia motivata dell'autorità giudiziaria, secondo il modello previsto in generale nella Costituzione. Se ne potrebbe trarre che diritti e libertà in rete siano di per sé deontologici. Cosa che la Commissione certo non intendeva affermare.

Il secondo punto critico riguarda l'articolo 11. Quiconco molta lungimiranza si afferma che anche i gestori delle piattaforme dovranno osservare il principio della net neutrality, cioè riconoscere parità di trattamento a tutti gli utenti e operatori della rete. Ma questo principio è stato indebolito quando lo si è confuso con l'osservanza delle norme antitrust. Ad esempio, è come se si fosse detto che il gestore di Facebook debba consentire a tutti gli utenti di poter trasportare i propri dati su altra piattaforma per garantire la concorrenza. Ma si potrebbe allora intendere che il rifiuto di trasporto non lesivo della competizione rimanga ammesso. E se nessuna piattaforma consentisse il trasporto? Se tutte diventassero chiuse? Nessun rimprovero si potrebbe muovere loro perché non sarebbero colpevoli di comportamento anticompetitivo. Ma i cittadini-utenti sarebbero tutti meno liberi. Sarebbe stato opportuno mantenere distinta la net neutrality dalla lex mercatoria, in modo da coprire anche comportamenti illeciti non passibili di sanzioni antitrust.

Ci auguriamo che queste criticità della Carta siano riviste a seguito della consultazione pubblica, ulteriore momento di pregio. La Carta potrebbe così meglio entrare a pieno titolo nel contesto europeo, che da tempo va nella direzione qui indicata.

INTERVISTA Giancarlo Kessler Ambasciatore svizzero in Italia

«Nessun rancore sulle vostre scelte»

di Alessandro Galimberti

Ambasciatore Giancarlo Kessler, la vicenda del rientro dei capitali italiani è costellata da ripetute incomprensioni e tensioni tra Svizzera e Italia, come dimostra anche il cammino sinopato dei bilaterali. E ora che il Parlamento sembra davvero deciso a mettere un punto fermo, che succederà? Il rientro di qualche decina di miliardi cambierà i rapporti tra i due Paesi?

Guardi, io non vedo rancori, certo non da parte svizzera. Il percorso di trasparenza della piazza finanziaria è iniziato da tempo, il mio Paese già in passato aveva promosso gli accordi

Rubik con i confinanti, e ora ha preso la direzione che la comunità internazionale sta seguendo ancora oggi, ovvero lo scambio automatico d'informazioni. Quindi nessun rancore per la scelta unilaterale italiana di una legge sulla riemersione?

Non vedo rancori, certo no. Altro forse sarebbe se l'Italia avesse deciso un rimpatrio "coatto" dei suoi contribuenti o avesse negato una parità di trattamento, ma non è così. La futura legge, a quello che vediamo oggi, impone solo una regolarizzazione fiscale.

La differenza? Sta nel fatto che l'investitore una volta regolarizzato con il fisco, come esigono le regole internazionali e come

vuole anche la Svizzera, potrà scegliere dove collocare i propri risparmi e investimenti. In questo contesto la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari svizzeri continua a offrire grandi garanzie.

Quindi non teme di perdere asset?

No perché entrano in gioco altri fattori, dai servizi all'abilità della banca, dall'innovazione alla innovatività dei prodotti e dalla stabilità economica e politica della Svizzera. La prova è già nel fatto che la perdita del segreto bancario non ha determinato la perdita di appeal della piazza svizzera, anzi.

Però tra poco entrerà in vigore anche lo scambio automatico di informazioni fiscali.

Dal 2018 sarà effettivo, nel 2015 il nostro governo proporrà al parlamento la base legale per l'adozione di questa misura. E sarà il completamento degli sforzi per allinearsi agli standard internazionali, dopo lo stop alle azioni al portatore per le società anonime e il completamento della politica degli accordi bilaterali.

Appunto, i bilaterali con l'Italia che punto sono?

Direi a buon punto. Da mesi i tavoli tecnici stanno lavorando per arrivare a una soluzione condivisa. E ora il testo della nuova legge italiana può senz'altro accelerare il negoziato.

All'Italia cosa chiedete? Principalmente l'uscita dalla



Conciliante, Giancarlo Kessler

«La nostra affidabilità non è compromessa: si basa su affidabilità e stabilità politica»

black list, un aggiornamento e dei miglioramenti concernenti l'accordo sui frontalieri che ormai ha più di 40 anni e l'accesso reciproco al mercato finanziario cross border

In cambio?

Sul tavolo c'è, come noto, il pacchetto sul negoziato fiscale e la questione dei 60 mila frontalieri, un accordo questo che dopo 40 anni deve essere comune aggiornato, con delle misure incisive sull'assistenza in materia di evasione fiscale.

Sulla questione frontalieri serpeggia da anni una certa tensione tra il Ticino e l'Italia.

L'evoluzione degli scambi commerciali dimostra che non c'è stata mai impasse nelle relazioni. Però è chiaro che il governo federale deve tener conto delle istanze che provengono dal sud del paese.

Autoriciclaggio. L'offensiva delle Camere penali

Attenuante anche per il reato presupposto

Giovanni Negri
MILANO

La versione del nuovo reato di autoriciclaggio inserita dopo un percorso assai tormentato nella disciplina della voluntary disclosure approvata dalla Camera, lascia l'amaro in bocca ai penalisti. E questo malgrado, sottolinea una nota dell'Unione delle camere penali, costituisce il «frutto anche della positiva interazione dell'Unione con rappresentanti del Governo ed in particolare col viceministro Costa e parlamentari».

La norma «rimane certo estranea alla logica di un diritto

penale liberal democratico, ma il voto di giovedì - spiegano i penalisti - porta almeno un aspetto positivo rispetto alla precedente formulazione, con la quale, come avevamo denunciato con forte preoccupazione, si sarebbe punita qualunque condotta di fruizione del frutto del reato presupposto».

LA PROPOSTA

Lo sconto di pena previsto per il nuovo delitto andrebbe esteso a chi collabora al recupero del profitto illecito

sto. Così congeniata, la norma sarebbe venuta meno al proprio scopo dichiarato di evitare l'introduzione di capitali di provenienza illecita nell'economia del Paese ed avrebbe totalmente travolto un principio cardine del diritto penale per cui non si può essere puniti due volte per lo stesso fatto. Anche il ladrocinolo che avesse trasferito il profitto di qualche centinaio di euro del proprio furto, sarebbe incorso - prosegue la nota - nel reato di autoriciclaggio, con la conseguenza, tra l'altro, di un rapido ed insensato aumento della popolazione carceraria ai per-

versi effetti di sovrappopolamento già sanzionati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo».

La nuova formulazione, mettono ora in evidenza i penalisti, punisce ora solo chi impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro i beni o le altre utilità provenienti da reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. «Francamente, e incomprensibilmente, polemizzavano le Camere penali - la posizione fortemente critica dell'Anm pare nascondere l'unica finalità di

avallare una norma ad ampio spettro applicativo, strumento per consentire l'avvio di indagini su base fortemente discrezionale (magari con l'ausilio delle intercettazioni, come sarebbe stato possibile prima della riduzione della pena edittale massima prevista nel secondo comma da sei a quattro anni)».

E ancora, i penalisti rilevano che «resta l'amara constatazione che una figura di reato contrabbandata all'opinione pubblica come uno strumento per contrastare l'infiltrazione dei capitali della criminalità organizzata nel sistema economico/imprenditoriale "sano", ha esteso il proprio ambito di applicazione fino a ricomprendere, quale reato presupposto,

qualunque delitto non colposo e dunque, anche fatti di modestissima rilevanza penale sanzionati dall'ordinamento con pene estremamente lievi».

Infine, le Camere penali ricordano che c'è un'altra anomalia da eliminare dal testo della norma: bisognerebbe infatti che la superattenuante contemplata ora solo per l'autoriciclaggio a favore di chi collabora consentendo il recupero del profitto illecito, fosse estesa anche al reato presupposto. «Diversamente non solo si consumerà un'inammissibile violazione del principio *nemo tenetur se detegere*, ma si minerà alla radice la stessa efficacia della norma sul piano del recupero dei profitti illeciti».

TRIBUNALE DI LATINA Ufficio fallimentare - Fallimento n. 513 - G.D. Dott. Roberto AMATORE; P.E.C. pontinacombustibili@pec.it. La curatela fallimentare intende raccogliere offerte irrevocabili per la partecipazione a procedura competitiva avente a oggetto la vendita della piena proprietà del fabbricato residenziale sito in Olbia (OT), località Rudalza Golfo di Cugnana, facente parte del condominio "Sa Jaga Brujada", contraddistinto al NEU del suddetto Comune al foglio 1, mappale 429, sub. 47, cat. A2, classe 2, vani 3, rendita € 433,82, confinante con proprietà condominiale per due lati, e con residua proprietà della società venditrice dell'immobile. Il tutto meglio descritto nella perizia di stima depositata - completa degli allegati - presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Tempio Pausania (E.I. 145/2012) e nell'avviso di vendita consultabili presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Latina e sul sito www.astegudiziarie.it. Si avvisa che il giorno 10/12/2014 alle ore 12:00, presso lo studio del Curatore Dott. Lorenzo Palmieri in Latina, via Carlo Alberto n. 9, si procederà allo scrutinio delle offerte pervenute. Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo (o esito positivo) per qualsiasi motivo o ragione si procederà, per il medesimo bene immobile, alla vendita con incanto che avrà luogo presso lo studio del curatore, il giorno 18/12/2014, alle ore 12:00. Per maggiori informazioni e dettagli rivolgersi alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Latina, al Curatore Dott. Lorenzo Palmieri con il giorno in Latina, Via Carlo Alberto n. 9, tel. 0773/403030. (Cod. A278895).

TRIBUNALE DI LATINA FALL. N. 901/R.F. Lotto unico - Comune di Sabaudia (LT), Via Migliara, 46. Stabilimento vinicolo composto da: terreno totalmente recintato di metri quadrati 15.027; Capannone insistente sul suddetto terreno, composto da unico corpo di fabbrica, diviso in due corpi, oltre piazzali, recinzione, area verde, illuminazione e cabina M.T.; Arredi e attrezzature uffici, laboratorio enologico, macchinari e attrezzatura varia, linea di ricezione-vinificazione e stoccaggio; linea di imbottigliamento e ogni macchinario e attrezzatura per la produzione e l'imbottigliamento dei vini. Prezzo base: Euro 1.066.240,00 in caso di gara aumento minimo Euro 30.000,00. Vendita senza incanto: 06/11/2014 ore 10.30, innanzi al G.D. Dott. Roberto Amatore presso il Tribunale di Latina, Piazza Bruno Buozzi, 1. Deposito offerta entro le ore 12 del 05/12/2014 presso la Cancelleria Fallimentare. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 22/02/2015 ore 09.30 allo stesso prezzo e medesimo aumento. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare, presso il curatore Dott. Salvatore Percuoco, tel. 0773/661629, e su www.tribunale.latina.giustizia.it, www.giustizia.lazio.it e www.astegudiziarie.it. (Cod. A27725).